

I.C. MANZONI - DINA E CLARENZA
Prot. 0005947 del 04/06/2024
I-1 (Uscita)



MIM

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

INFANZIA- PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO

" MANZONI - DINA e CLARENZA "

Via Ghibellina, 211 - 98123 MESSINA

Tel. 0902921015 - Fax 0906518057

C.F.: 97093460836 - C.M. MEIC86700E - Codice Univoco Ufficio UFJ205

Sito web: <http://www.icmanzonidinaeclarenza.edu.it> - e-mail: meic86700e@istruzione.it

PEC meic86700e@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024

Approvato nel Collegio Docenti del 15 maggio
2024

Il nostro Istituto, facendo riferimento alla normativa vigente che regola lo svolgimento dell'esame di stato del primo ciclo, stila il seguente regolamento per l'anno scolastico 2023- 2024:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D. L. 26 agosto 1981.** Criteri orientativi per gli esami di licenza media.
- D. L. N. 297 del 16 aprile 1994.** Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- D. P. R. N. 323 del 23 luglio 1998.** Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore (in GU 9 settembre 1998, n. 210).
- D. M. N. 275 del 8 marzo 1999.** Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.
- D.L. N. 196 del 30 giugno 2003.** Codice in materia di protezione dei dati personali.
- D.L. N. 59 del 19 febbraio 2004.** Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003.

- ☐ **NOTA MINISTERIALE prot. n. 4099 del 5 ottobre 2004.** Iniziative relative alla Dislessia.

- ☐ **C.M. N. 46 del 7 maggio 2009.** Valutazione del comportamento ai fini dell'esame di Stato.
- ☐ **D.P.R. N. 122, 22 giugno 2009.** Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto- legge 01 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191).

- ☐ **LEGGE N. 170 del 8 ottobre 2010.** Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

- ☐ **C.M. N. 20 del 4 marzo 2011.** Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I e II grado.

- ☐ **D.L. N. 5669 del 12 luglio 2011.** Disposizioni attuative della legge 170/2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

- ☐ **C.M. N. 48 del 31 maggio 2012.** Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente.

- ☐ **DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012.** Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.

- ☐ **C.M. N. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013.** Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative.

- ☐ **NOTA MINISTERIALE prot. 1551 del 27 giugno 2013.** Piano Annuale per l'Inclusività –Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013.

- ☐ **NOTA MINISTERIALE prot.2563 del 22 novembre 2013.** Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. .s. 2013-2014. Chiarimenti.

- ☐ **NOTA MINISTERIALE prot. n.3031 del 9 maggio 2014.** Trasmissione della prova nazionale alle scuole sedi di esame - Individuazione uffici e responsabili della ricezione, custodia e consegna dei pacchi.
- ☐ **REGOLAMENTO CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679.** GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019
- ☐ **D.L. 10 agosto 2018, n. 101.** Decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
- ☐ **D. L. 13 aprile 2017, n. 62.** Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- ☐ **D. L. N. 741 del 3/10/2017** (articoli 2,3, 4, 5,6,7,8, 10,11, 13,14, 15 per quanto compatibili con l'OM 64/22) Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
- ☐ **D. L. N. 742 del 3/10/2017** Finalità della certificazione delle competenze)
- ☐ **C. M. prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017.** Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione
- ☐ **NOTA MINISTERIALE 4155 del 7 febbraio 2023, indicazioni in merito allo svolgimento dell'esame di stato del primo ciclo d'istruzione, che richiama, nei suoi caratteri generali, il quadro normativo previsto dal D.lgs. n 62/2017 e dei D. MIUR n 741 e 742**

PUNTI CONSIDERATI:

1. requisiti di ammissione all'esame;
2. voto di ammissione;
3. prove d'esame;
4. votazione finale;
5. certificazione delle competenze.

PUNTO 1. REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME

Rimane in vigore l'art.6 del d.lgs. 62/2017 secondo il quale l'ammissione all'esame di stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

PUNTO 2. VOTO DI AMMISSIONE

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

PUNTO 3. PROVE D'ESAME (ART.8 D.LGS n 62/17 E ART. 6 D.M n 741/2017)

Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo o descrittivo
2. testo argomentativo
3. comprensione e sintesi di un testo.

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste
2. quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria). Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

PUNTO 4. LA VOTAZIONE FINALE (DM 741/2017, ARTICOLO 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

Gli arrotondamenti avvengono sulla valutazione finale per cui la media viene approssimata in eccesso all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50, mentre viene approssimata in difetto all'unità inferiore in tutti gli altri casi.

Esempio: • 6,45 è arrotondato a 6

• 6,50 è arrotondato a 7

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

Supera l'esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.

La commissione può, su proposta della sottocommissione e con **deliberazione assunta all'unanimità**, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti: (art. 3 co. 2 dell'O.M. n. 64 del 14/03/2022:

- Voto di ammissione 10/10 anche arrotondato;
- Percorso di studi triennale responsabile e costante nell'impegno;
- Comportamento corretto ed alta qualità nelle relazioni con compagni ed adulti (disponibilità ad aiutare);
- Alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle competenze acquisite;
- Voto dell'Esame di Stato con valutazione 10 anche arrotondato che evidenzia ottime capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e riflessivo; Il Collegio docenti delibera il sistema per l'attribuzione della valutazione finale secondo gli allegati in coda al documento.

La valutazione finale, per i candidati privatisti, coincide con la sola valutazione dell'esame, non avendo gli stessi un voto di ammissione

PUNTO 5. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

ALUNNI CON BES

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017. Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato. Per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE

(art. 9 dell'O.M, Esami di Stato). Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

ESAME DI STATO PER I CANDIDATI PRIVATISTI

I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le stesse modalità previste per i candidati interni 2. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore

(Per maggiori dettagli in ordine alla calendarizzazione e alla effettuazione di tutte le attività della Commissione d'esame e delle sottocommissioni, agli allegati per la valutazione delle prove d'esame e ai criteri di attribuzione della lode, si fa riferimento a quanto già presente nel protocollo dell'Esame di stato dell'a. s 2021 – 2022.

ESAME DI STATO PER ALUNNI STRANIERI

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, 2.

“L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”. • Art. 4 Autonomia didattica “ ...realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune... Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”.

<http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm>

CM 24 DEL 1° MARZO 2006 LINEE GUIDA PER ACCOGLIENZA....

“... ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione” e dalla scelta pedagogica e didattica dei piani di studio personalizzati: PSP-L.53/2003 e Nuove Indicazioni Nazionali.
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/cm24_06.shtml

CM 32 DEL 2008 ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. Indicazioni per le misure di accompagnamento utili agli alunni con cittadinanza non italiana per conseguire il titolo finale sono fornite dalle linee guida predisposte da questo Ministero con circolare n. 24/2006. Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l'esame di Stato, le sottocommissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in particolare nella lingua italiana, delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta. http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/cm32_08.shtml

DPR 122 DEL 2009 ARTICOLO 1 COMMA 9.

“I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani [http://www.istruzione.it/esame di stato/Primo Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf](http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf)

DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012 “STRUMENTI D'INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA”. INDICAZIONI OPERATIVE CM. N° 8 DEL 6 MARZO 2013

• La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003 • È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. • per esempio, alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate. • In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative. • <http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/Circolare-BES.pdf>

PROT. N. MIUR AOO USPBG R.U. 14135/C27F

BERGAMO, 18 SETTEMBRE 2012

**OGGETTO: INDICAZIONI PER L'INSERIMENTO DI ALUNNI NAI (NEO ARRIVATI IN ITALIA)
E LINEE ORIENTATIVE SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI**

5.ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA di 1^A GRADO 5.1 LA NORMATIVA: L'OM n.90/01 e l'OM n.56/02 prevedono che i consigli di classe considerino le seguenti indicazioni e disposizioni: "Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate (art.9, 3)...è data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna classe terza, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare (art.9,31); inoltre i consigli di classe sono tenuti a ... considerare l'indispensabile coerenza tra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza (art.11,1);...gli esami di idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità o di licenza media le prove scritte non hanno carattere eliminatorio rispetto alle prove orali (art.11,5)". La Circolare n. 48 del 31/05/2012 "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente", a proposito della seconda lingua comunitaria stabilisce che ...resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d'esame 5.2 L'AMMISSIONE ALL'ESAME Nel caso di studenti inseriti nell'ultimo anno del ciclo, il Consiglio di classe delibera l'ammissione all'esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale (PEP) e dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell'italiano L2 non può considerarsi concluso.

PROT. N. MIUR AOO USPBG R.U. 14135/C27F

BERGAMO, 18 SETTEMBRE 2012

**OGGETTO: INDICAZIONI PER L'INSERIMENTO DI ALUNNI NAI (NEO ARRIVATI IN ITALIA)
E LINEE ORIENTATIVE SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI**

5.3 LE PROVE D'ESAME È opportuno temperare le prove dell'esame di licenza con il possesso delle competenze essenziali. Le prove scritte e orali per l'allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno: prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno; facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) che orali; consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue; concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'allievo straniero... nel corso delle prove prevedere, se inserito nel POF d'Istituto, la presenza di un mediatore linguistico. Tutto ciò può essere concretizzato con flessibilità orientandosi verso prove d'esame. a "ventaglio" (diverse modalità e tipologie di prove); a "gradini" "(diversi livelli di raggiungimento delle competenze essenziali); a "contenuto facilitato" e conosciuto dall'allievo che individuino il livello di sufficienza e i livelli successivi. Ad esempio, nell'ambito linguistico è possibile passare da un tipo di testo ad un altro, per esempio da testi a figure, a testi misti, a testi verbali. La scrittura documentata, grazie al dossier di documenti - verbali, iconici, grafici - risponde a questa esigenza. Inoltre, questa modalità è un'opportunità per tutti gli

allievi di trovare il modo di esprimere le proprie conoscenze entro un margine di accettabilità e in rapporto agli stessi indicatori, anche se su base semplificata per gli stranieri, in relazione al loro PEP. Oppure nella terna di italiano è possibile prevedere una prova a contenuto ampio e conosciuto dall'allievo. In ogni caso è possibile ricorrere a modalità testuali a scelta: lettera/diario, completamento di un dialogo, questionario, testo narrativo. Nell'ambito matematico e delle lingue straniere è auspicabile formulare prove a gradini formate da quesiti tra loro dipendenti ma che guidino l'allievo nelle soluzioni richieste dalle più semplici alle più complesse, esplicitando chiaramente tutti i passaggi richiesti, o tra loro indipendenti, articolate con richieste graduate, che individuano in modo chiaro il livello di sufficienza e i livelli successi

CM 8 DEL 6 MARZO 2013

<http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/Circolare-BES.pdf>

- In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida.
- Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ESAME

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa l'eventuale menzione della lode, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione alla bacheca della scuola. Per evitare assembramenti, l'esito verrà trasmesso per ogni classe, nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono esclusivamente gli studenti della classe di riferimento. Nel caso di mancato superamento dell'esame, sarà presente la dicitura: "Non diplomato".

PROVE D'ESAME	INDICATORI
VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO	<p>Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo, coesione e coerenza testuale in riferimento alla tipologia testuale richiesta;</p> <p>Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.</p> <p>Ricchezza e padronanza lessicale espressione di giudizi critici e valutazione personale</p>
VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA	<p>Concetti, Regole, Procedure</p> <p>Correttezza calcolo algebrico</p> <p>Uso corretto linguaggio simbolico</p> <p>Completezza risolutiva Ordine e chiarezza espositiva</p>
VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA	<p>Comprensione del testo</p> <p>Conoscenza ed uso delle strutture fondamentali della lingua e del lessico</p> <p>Rielaborazione del contenuto</p>
COLLOQUIO	<p>Capacità argomentativa con riferimento alle competenze di educazione civica.</p> <p>Pensiero critico e riflessivo.</p> <p>Correttezza nell'uso della lingua italiana.</p>



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (Prof.ssa *Concetta Quattrocchi*)



1917
1918